



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 488

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esame del 2° ciclo di istruzione. Criteri di attribuzione della indennità di trasferta ai commissari di esame a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

Il giorno **31 Marzo 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	UGO ROSSI
Presenti:	VICEPRESIDENTE	ALESSANDRO OLIVI
	ASSESSORE	CARLO DALDOSS
		MICHELE DALLAPICCOLA
		MAURO GILMOZZI
		LUCA ZENI
Assenti:	ASSESSORE	SARA FERRARI
		TIZIANO MELLARINI
Assiste:	IL DIRIGENTE	ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'attuale disciplina relativa alla quantificazione e corresponsione dei compensi al personale impiegato per le commissioni di esame del 2° ciclo di istruzione è contenuta nel Decreto interministeriale del 24 maggio 2007.

Alla disciplina prevista dal summenzionato Decreto è seguita successivamente quella recata da successive circolari applicative, ovvero nota prot. n. 7054 del 2.07.2007 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, chiarimenti ad opera del MIUR con nota di data 13.11.2012 prot. n. 7321, nonché dall'ultima Circolare MIUR di data 23.06.2015 prot. n. 5850 avente ad oggetto "Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione - Chiarimenti sul trattamento economico - anno scolastico 2014/2015" e seguenti.

In particolare nella Provincia autonoma di Trento si è fatto riferimento alla circolare ministeriale prot. n. 7703 del 9 luglio 2008, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione stabilisce che, in mancanza di norme contrattuali in ordine alla determinazione della misura dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami di Stato di istruzione secondaria superiore, si debba far riferimento al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 maggio 2007, così come previsto dalla Legge 11 gennaio 2007, n. 1 articolo 1, capoverso art. 4, comma 10.

In mancanza quindi di una disciplina contrattuale applicativa specifica per il secondo ciclo, prevista nel territorio provinciale, si è proceduto negli anni scorsi con l'applicazione del summenzionato Decreto.

Nel tempo si è rilevato come la disciplina nazionale non sia stata scevra da criticità connesse alla corretta interpretazione del dettato normativo su singole fattispecie, cui ricondurre l'esatto ammontare del compenso dovuto ai componenti le commissioni di esame.

Nello specifico, il riferimento è legato all'esatta individuazione della quota di compenso da corrispondere ai componenti aventi diritto e correlata alla distanza del luogo di residenza o di servizio dalla sede di esame di cui alla tabella allegata al citato Decreto Interministeriale, nella parte rubricata "**Quadro B) quota di compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame**", che individua più fasce e criteri di attribuzione del compenso a seconda dei tempi di percorrenza necessari al raggiungimento della sede di esame.

Infatti ciò ha generato ogni anno criticità dovute principalmente alla peculiarità morfologica del territorio trentino e alla connessa difficoltà nel gestire le trasferte che sono legate agli orari dei mezzi pubblici. E' rilevante evidenziare come gli orari del trasporto pubblico subiscano un radicale cambiamento a chiusura di anno scolastico andando ad incidere sugli orari dei trasporti stessi, considerato anche che tali modifiche variano ogni anno e ciò rende difficoltosa l'applicazione di quanto previsto alla Tabella 1 Quadro B del Decreto Interministeriale del 24 maggio 2007.

Ciò ha generato anche reclami che si sono basati prevalentemente sui criteri applicati dagli Istituti scolastici in ordine ai tempi di percorrenza, con riferimento al tempo di avvio delle operazioni di esame ed alle varie fasce del compenso previsto dal quadro B lettere a, b, c, d, del citato decreto interministeriale.

Tali reclami sono stati prodotti dai componenti le commissioni di esame agli Istituti scolastici della Provincia chiamati a gestire le procedure di verifica e determinazione dei compensi e da questi

rivolti poi direttamente al Servizio provinciale competente in materia di Esami di Stato, con la conseguenza di rallentare e riaprire il procedimento di liquidazione.

Le suddette criticità hanno indotto il competente Servizio provinciale a condividere una riflessione con i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del territorio del secondo ciclo, al fine di semplificare le procedure, anche attraverso l'implementazione di supporti informatici nella trasmissione dei dati per rendere più agevole le procedure di controllo ma, soprattutto, attraverso una semplificazione dei criteri di calcolo dei compensi che, nel rispetto comunque dalla normativa nazionale, si atagli alle specificità del territorio provinciale e della configurazione delle commissioni di esame.

A tal proposito, con nota di data 8.11.2016 prot. n. 587788, il Servizio provinciale competente in materia di esame di Stato ha comunicato alle Istituzioni scolastiche la necessità di semplificare parte dei criteri statali e, nel contempo, di razionalizzare le procedure amministrative attraverso l'informatizzazione delle fasi più salienti del complesso procedimento di determinazione, verifica, controllo e liquidazione dei compensi.

A ciò aggiungasi il fatto che la Provincia Autonoma di Trento applica, per le commissioni di esame del primo ciclo, quanto previsto dal Contratto Collettivo della Provincia di Trento 2002-2005 allegato E/8 che comprende sia il personale delle Autonomie Locali che del Comparto Scuola e dall'accordo stralcio 2006-2007 del 20/04/2007 approvato con la deliberazione 1275 di data 17/06/2005 e s.m.i. in merito alle "Disposizioni concernenti la spesa per i viaggi di missione del personale provinciale".

Alla luce dell'applicazione della summenzionata normativa contrattuale provinciale per i compensi degli esami del 1° ciclo di istruzione e di specifici criteri di semplificazione del calcolo dei compensi già autonomamente deliberati dalla Provincia di Bolzano (che riconosce i compensi basati su fascia chilometrica), con la presente proposta si intendono approvare i nuovi criteri di calcolo dei compensi. Tali criteri risultano dall'allegata Tabella denominata "**Quadro B) quota compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame**" parte integrante e sostanziale del presente atto, rispettosi comunque dell'entità (quantum) del compenso riconosciuto dal citato decreto interministeriale.

L'allegata Tabella illustrativa relativa al rimborso forfettario per trasferta è stata determinata dopo un'accurata valutazione dei dati delle commissioni di esame 2015 e 2016 e della relativa spesa, effettuando simulazioni in base al chilometraggio dalla sede di esame alla sede di servizio/residenza al fine di rendere i compensi previsti quanto più possibile in linea con quelli riconosciuti negli anni precedenti base del decreto interministeriale del 24 maggio 2007.

Pertanto, nell'esercizio della propria autonomia discendente dal D.P.R. 15.07.1988 n. 405 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento", questa Giunta intende con il presente atto rideterminare gli ambiti applicativi delle vigenti disposizioni nazionali vigenti in materia dei compensi in oggetto, limitatamente alle modalità di calcolo della cosiddetta indennità di trasferta prevista dal summenzionato Decreto Interministeriale, nella parte rubricata "**Quadro B) quota compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame**" che, come è noto, individua più fasce e criteri di attribuzione dei compensi a seconda dei tempi di percorrenza necessari al raggiungimento della sede di esame.

In tal senso il competente Servizio provinciale in materia di Esami di Stato ha comunicato al MIUR già in data 16.07.2016 l'intenzione di adattare i criteri di calcolo alle specificità provinciali, senza che dal Ministero suddetto siano stati sollevati rilievi e/o osservazioni.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione che precede;

- Visto il D.P.R. 15.07.1988 n. 405 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento”;
- Vista la legge 11.01.2007 n. 1;
- Visto l’art. 60 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5;
- Visto il Decreto del Ministero della pubblica istruzione del 24 maggio 2007 e le successive circolari applicative vigenti;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la Tabella denominata “Quadro B) quota compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame” che individua più fasce e criteri di attribuzione del compensi a seconda dei chilometri necessari al raggiungimento della sede di esame, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre conseguentemente che per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di esame costituite per l’anno scolastico 2016/2017 trovano applicazione le fasce chilometriche e gli importi previsti nella Tabella di cui al precedente punto n. 1), in sostituzione di quanto previsto dalla tabella n. 1 sezione “Quadro B - Quota di compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame” di cui al Decreto Interministeriale di data 24 maggio 2007;
- 3) di disporre che per la determinazione e corresponsione dei compensi trovano invece applicazione i restanti criteri previsti dal citato Decreto Ministeriale 24 maggio 2007 (ad esclusione del quadro B tabella 1 allegata a tale Decreto), e che si applicano le Circolari, le Note applicative nazionali vigenti in materia, in quanto compatibili con i criteri relativi alle fasce chilometriche di cui è causa la presente deliberazione;
- 4) di disporre che, in caso di conferimento dell’incarico in seno a commissioni articolate in base ai vigenti criteri nazionali su più sedi, il compenso che verrà corrisposto sarà determinato con riferimento alla sede più distante rispetto alla residenza/sede di servizio del soggetto componente tale tipologia di commissione;
- 5) di demandare al Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di Esami di Stato la valutazione di casi specifici che dovessero eventualmente emergere in sede di determinazione e liquidazione dei compensi qualora non prefigurati dalle vigenti disposizioni di riferimento in materia.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Quadro B) quota compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Quadro B)

Quota compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame.

La corresponsione del compenso, secondo la tabella di seguito indicata, viene calcolata sulla distanza dalla sede di residenza o servizio e la sede di esame scegliendo, in termini di tempi di percorrenza, quella più favorevole all'Amministrazione, in attuazione alle vigenti disposizioni nazionali che definiscono l'ammontare degli importi.

FASCE KM	IMPORTO
Da 0 a 20 km	€ 171,00
Da 20,1 a 35 km	€ 568,00
Da 35,1 a 60 km	€ 908,00
60,1 a 100 km	€ 1.800,00
Oltre a 100 km	€ 2.270,00